

RISCOSSIONE

Inadempimento meno lieve se la prima rata scade tra il 1° e il 20 agosto

di Alessandro Bonuzzi

Quando la **prima rata** del piano di **rateazione** scade nel periodo compreso tra il **1° e il 20 agosto**, i **7 giorni** di ritardo scusabili, che consentono di rimanere nel **lieve inadempimento**, decorrono comunque dal 20 agosto.

Lo ha chiarito la **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E** di ieri che ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei versamenti degli importi dovuti da parte dei contribuenti a seguito dell'attività di verifica dell'Ufficio, così come modificata dal **D.Lgs. 159/2015**.

Il riferimento è alle somme da pagare a seguito:

- delle comunicazione degli esiti del **controllo automatico e formale**;
- degli **atti di adesione**, degli **avvisi di accertamento** ovvero degli **avvisi di rettifica e liquidazione** definiti per **acquiescenza**, delle **conciliazioni giudiziali** nonché degli **accordi di mediazione**;
- degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di **successione**.

Invero, le indicazione della circolare sono **in linea** con quanto di recente detto e scritto, sull'argomento, dalla dottrina.

Paiono, tuttavia, meritevoli di essere evidenziati i chiarimenti forniti in merito alla disciplina del **lieve inadempimento** contenuta nel nuovo articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973. Tale istituto ricorre ogni qualvolta **ritardi di breve durata** ovvero **errori di limitata entità** nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi,

- non precludono il **perfezionamento degli istituti definitori** (atti di adesione, acquiescenza a avvisi di accertamento, conciliazioni giudiziali, accordi di mediazione)
- né determinano la **decadenza dalla rateazione**.

Quindi, il lieve inadempimento riguarda sia la **tempestività** del versamento sia l'**entità** dello stesso.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, basti ricordare che si ha lieve inadempimento qualora il contribuente effettui il pagamento della **rata** – e non solo della prima - del piano di dilazione

in misura carente, per una frazione tuttavia **non superiore al 3 per cento e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.**

Le precisazioni più interessanti concernono però l'altro aspetto, ossia quello del "ritardo scusabile". In questo caso, si ha lieve inadempimento se il versamento della **prima rata** – e solo della prima – è effettuato con **ritardo non superiore a 7 giorni** rispetto al termine di scadenza del pagamento. Sul punto, la circolare chiarisce che:

- in primo luogo, sia ai fini della decorrenza che del conteggio dei 7 giorni, **se la data di riferimento cade di sabato o in un giorno festivo, essa si considera rinviata al primo giorno lavorativo successivo;**
- in secondo luogo, qualora il termine di scadenza del pagamento ricada nel periodo tra il 1° e il 20 agosto, **i 7 giorni entro cui è possibile effettuare il versamento in ritardo decorrono comunque dal 20 agosto**, trovando applicazione la cosiddetta proroga di ferragosto.

Con riferimento al secondo punto, si noti che il versamento della prima rata a seguito di **acquiescenza all'avviso di accertamento** non è interessato dalla proroga di ferragosto. Ciò in quanto il termine di scadenza di tale versamento, coincidendo con quello di presentazione del ricorso, resta comunque **assorbito** dal più ampio periodo di **sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto**.

Infine, la circolare precisa che il lieve inadempimento trova applicazione, **sia nella tempestività che nell'entità del versamento**, anche in caso di pagamento delle somme dovute in **unica soluzione** anziché in modo rateizzato.